

LUIS NAVARRO

DIRITTO E VOLONTÀ DI ASSOCIAZIONE DEI FEDELI (*)

1. Introduzione. — 2. La volontà associativa nella vigenza del CIC del 1917. — 3. Incidenza del Concilio Vaticano II in ordine ad una rivalutazione del ruolo della volontà del fedele nelle associazioni. — 4. La volontà dei fedeli nelle associazioni nel quadro della normativa del CIC del 1983. — 5. La trasformazione dell'associazione privata in pubblica. — 6. La trasformazione di una associazione pubblica in associazione privata. — 7. Conclusione.

1. *Introduzione.*

In seguito alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 la dottrina canonica, nel trattare la normativa riguardante le associazioni dei fedeli, ha messo in luce la novità del can. 215⁽¹⁾. In esso, come è noto, si proclama l'esistenza di un diritto

(*) Testo della relazione tenuta al Convegno di studio organizzato dalla Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco, di Venezia, sull'argomento: *La qualificazione giuridica di una confraternita (la scuola Grande di S. Rocco tra Stato e Chiesa)*, celebrato i giorni 18 e 19 giugno 2003.

(¹) Diverse monografie e congressi sono state dedicati alle associazioni dei fedeli. Cf. LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona 2000⁴; J. AMOS, *Associations of the Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law: a canonical Analysis and Evaluation*, Washington 1986; W. SCHULZ, *Der neue Codex und die kirchliche Vereine*, Paderborn 1986; W. AYMANS, *Kirchliche Vereinigungen*, Paderborn 1988; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; e V. MARANO, *Il fenomeno associativo-nell'ordinamento ecclesiale*, Milano 2003. Fra i congressi, vid. *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987*, a cura di W. AYMANS-K.T. GERINGER-H. SCHMITZ, St. Ottilien, 1989; AA.Vv., *Asociaciones canónicas de fieles. Simposio celebrado en Salamanca*, Salamanca 1987; e *Le associazioni nella Chiesa. Atti del XXX Congresso nazionale di diritto canonico, Trieste, 7-10 settembre 1998*, Città del Vaticano 1999.

di associazione del fedele. Nel Codice del 1917 non vi era un canone simile.

Tale proclamazione, tuttavia, non significa che le associazioni dei fedeli siano una realtà nuova nella Chiesa. Fin dai primi secoli e fino ai nostri giorni (in cui viviamo, con parole di Giovanni Paolo II, una nuova stagione aggregativa dei fedeli laici⁽²⁾), la presenza di associazioni di fedeli è una costante mai interrotta. In alcune epoche il fenomeno associativo non ha avuto soltanto una grande rilevanza nella vita della Chiesa e dei fedeli, ma anche ha svolto un ruolo quasi insostituibile nella società: oltre ad associazioni nelle quali la componente spirituale predominava, ve ne sono state molte che hanno saputo dare una risposta cristiana a urgenti bisogni sociali.

L'esistenza di associazioni nella Chiesa non è quindi una novità e, di conseguenza, si deve riconoscere che il diritto di associazione del fedele è stato sempre operativo nella società ecclesiale, benché spesso gli stessi titolari di tale diritto non fossero consapevoli di esercitarlo. Essi semplicemente si associavano senza preoccupazioni di natura giuridica.

In che cosa sta allora la novità del CIC del 1983 e del CCEO, dove si trova un testo identico al can. 215⁽³⁾? È vero che in questi canoni vi è una formalizzazione — proclamazione solenne, ma non tanto precisa⁽⁴⁾ — del diritto del fedele ad associarsi. La novità fondamentale non si radica tuttavia in tale formalizzazione, stru-

(2) Cf. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 29, in EV 11/1726.

(3) I testi dei due canoni, 215 per il CIC, 18 per il CCEO, sono identici: «Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis aut ad vocationem christianam in mundo fovendam utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos». Occorre osservare che il Codice dei canoni per le Chiese orientali propone una normativa sulle associazioni molto diversa da quella del CIC. Tale diversità consiste nel fatto che nel CCEO si regolano soprattutto le associazioni pubbliche, lasciando nell'ombra le associazioni private. In questo si assomiglia al CIC del 1917 e alle norme per le Chiese orientali del m.p. *Cleri sanctitate*, del 2 giugno 1957, in AAS, 49 (1957), p. 593-599. Sulle associazioni nel CCEO, vid. G. DALLA TORRE, *Commento al titolo XIII, «Le associazioni dei fedeli cristiani»*, in *Commento al Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. PINTO, Città del Vaticano 2001, p. 452-462 e J. ABBAS, *Associations of the Christian Faithful in CIC and CCEO*, in *Apollinaris*, 73 (2000), p. 227-244.

(4) Cf. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 3-4.

mento tecnico necessario, ma che la storia dimostra non imprescindibile per poter esercitare il diritto di associazione.

Il tema che tratterò in queste pagine contribuisce a mettere in luce la innovazione principale della vigente legislazione latina: il ruolo attribuito alla volontà dei fedeli nelle associazioni. Tale ruolo è espressione di un riconoscimento più pieno del diritto di associazione. Un riconoscimento formale di un diritto fondamentale, infatti, non poteva essere poi svuotato di contenuto nella regolazione dei diversi tipi di associazione nella Chiesa. Partire da questo presupposto permette di scoprire che, diversamente da ciò che potrebbe sembrare *prima facie*, la volontà dei fedeli svolge anche un ruolo fondamentale nelle associazioni di natura pubblica.

In ordine ad una migliore comprensione della funzione della volontà dei fedeli nelle associazioni regolate dalla normativa vigente, presenterò prima i tratti fondamentali della situazione del diritto di associazione e della volontà dei fedeli nel CIC del 1917. Poi tratterò brevemente alcuni aspetti della dottrina conciliare che ebbero un maggiore influsso sulla codificazione del 1983. In seguito presenterò, senza soffermarmi sulla distinzione fra pubblico e privato e sul regime delle associazioni pubbliche e private, il modo diverso in cui opera la volontà dei fedeli nelle associazioni private e in quelle pubbliche, indicando alcuni ambiti che esulano dalla capacità decisionale dei fedeli e altri che rientrano in essa. Nelle diverse parti di questo contributo sarà latente la seguente questione: in quale misura la volontà dei fedeli è in grado di innovare l'ordinamento giuridico creando, modificando o estinguendo rapporti giuridici associativi, rapporti quindi con rilevanza giuridica? È davvero operativo il diritto di associazione?

2. *La volontà associativa nella vigenza del CIC del 1917.*

La dottrina canonica contemporanea al CIC del 1917 era concorde nell'ammettere che non c'era nessuna proclamazione del diritto di associazione del fedele⁽⁵⁾, anche se alcuni autori ritenevano

(⁵) Sul diritto di associazione del fedele nel CIC del 1917 e nella storia continua ad avere un particolare valore il contributo di W. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium associationibus*, in *Apollinaris*, 36 (1963), p. 68-76.

che il riconoscimento di tale diritto era implicito⁽⁶⁾. Questo era comunque operativo perché i fedeli di fatto avevano la possibilità di associarsi: potevano diventare membri delle associazioni erette o approvate dall'autorità ecclesiastica⁽⁷⁾. In alcuni casi, inoltre, essi venivano lodati se esercitavano questo loro diritto nelle associazioni erette o raccomandate dall'autorità ecclesiastica⁽⁸⁾.

Gli altri contenuti tipici del diritto di associazione erano ridimensionati o addirittura restavano inefficaci. Il potere costitutivo non spettava ai fedeli, ma all'autorità; il governo dell'ente apparteneva ai fedeli, ma era caratterizzato dalle facoltà di intervento e di controllo dell'autorità ecclesiastica. La costituzione delle associazioni *in Ecclesia* esulava dalle facoltà riconosciute ai fedeli⁽⁹⁾. L'associazione non poteva esistere nella Chiesa senza l'atto dell'autorità ecclesiastica. L'erezione e l'approvazione erano atti costitutivi dell'associazione. Un ente privo di tali atti rimaneva fuori dell'ordinamento giuridico proprio perché non rientrava nel quadro della normativa allora vigente. Ciò comportava che gli atti previsti alla co-

(6) Cf. W. ONCLIN, *Principia generalia*, cit., p. 91 e la bibliografia ivi indicata alla nota 96. Occorre segnalare, per completezza, che nei primi stadi dell'elaborazione del Codice del 1917 vi fu una proposta di inserire un testo in cui si formalizzava il diritto del fedele ad associarsi: Can. 6 § 1: «Omnes fideles in Ecclesia pleno iure, servatis servandis, gaudent sese associandi ad finem religiosum vel charitativum». *Primo progetto della commissione di consultori*, gennaio 1908, in Archivio Segreto Vaticano, Fondo CIC, scatola 29. Tale testo fu soppresso nel novembre dello stesso anno dalla Commissione speciale di Cardinali. In materia, vid. S. SAGASTIBELZA, *El derecho de asociación durante el proceso de elaboración del Código de 1917*, Roma 1993. Sugli aspetti organizzativi generali della codificazione del 1917 e il modo in cui i consultori portavano avanti il loro compito, cf. J. LLOBELL-E. DE LEÓN-J. NAVARRETE, *Il libro «De Processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, Milano 1999, p. 51-86.

(7) Tali erano le sole associazioni riconosciute nella Chiesa. Cf. can. 686 § 1. Secondo la finalità le associazioni erano divise in Terzi Ordini, confraternite e pie unioni. Inoltre vi erano le Arciconfraternite e le Pie Unioni primarie, le quali godevano di una preminenza sulle altre associazioni (avevano il diritto di aggregazione). Sulla tipologia associativa nel CIC del 1917, cf. L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli*, in questa *Rivista*, 11 (1999), p. 773-779.

(8) Cf. can. 684 del CIC del 1917.

(9) Poiché, secondo l'ecclesiologia allora vigente, la socialità nella Chiesa si trovava nella Gerarchia e non nei fedeli, gli atti di erezione e di approvazione dell'autorità erano gli unici ad avere un valore costitutivo per le associazioni. Cf. A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in *Ius canonicum*, 8 (1968) p. 5-6.

stituzione formale dell'ente erano irrilevanti: la loro funzione era solo preparatoria all'atto dell'autorità. L'iniziativa dei fedeli poteva estrinsecarsi in una richiesta di erezione o approvazione, ma non poteva andare oltre⁽¹⁰⁾.

Per quanto riguarda il governo dell'associazione, benché l'intervento dell'autorità ecclesiastica fosse molto intenso, ciò non toglieva che le associazioni fossero governate dagli stessi fedeli, secondo le disposizioni degli statuti. Un minimo di autonomia associativa era presente. Ma gli elementi caratteristici degli enti associativi erano sottratti al dominio esclusivo dei fedeli, in quanto la loro volontà doveva risultare abbinata all'intervento dell'autorità. Gli statuti di tutte le associazioni dovevano essere esaminati e approvati dall'autorità ecclesiastica e in molti casi restavano assoggettati alle modifiche e correzioni dell'Ordinario del luogo⁽¹¹⁾. L'intervento dell'autorità era richiesto per le nomine dei moderatori e dei cappellani delle associazioni, nelle riunioni associative, in alcune decisioni prese dall'ente⁽¹²⁾, e nell'amministrazione dei propri beni⁽¹³⁾. Tutte le associazioni, inoltre, erano sottoposte ad un controllo e ad una vigilanza particolarmente intensa da parte dell'autorità⁽¹⁴⁾.

La normativa del Codice pianobenedettino non metteva in luce il ruolo della volontà dei fondatori e dei membri sia nella creazione, permanenza ed estinzione dell'ente, sia nella formazione del vincolo giuridico che unisce i membri fra di loro e ogni singolo membro con l'ente associativo. È significativo che all'autorità ecclesiastica competente sia stato attribuito il potere di sciogliere, mediante l'espulsione, il vincolo di un membro con l'associazione⁽¹⁵⁾,

(10) Le associazioni *commendatae* non potevano essere considerate associazioni in *Ecclesia*. Sull'individuazione di quali fossero queste associazioni (che venivano citate unicamente al can. 684), cf. L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli*, cit., p. 775-776.

(11) Cf. can. 689 del CIC del 1917.

(12) Cf. can. 698 del CIC del 1917. Nelle riunioni delle confraternite spettava all'Ordinario del luogo la presidenza, e in certi casi questi poteva annullare gli accordi presi nelle riunioni straordinarie. Cf. can. 715 del CIC del 1917.

(13) Cf. can. 691 § 1 del CIC del 1917.

(14) Cf. can. 690 del CIC del 1917, che stabiliva come norma generale un diritto di visita dell'Ordinario su tutte le associazioni anche su quelle erette dalla Sede Apostolica. L'ambito di tale visita risultava più limitato nel caso delle associazioni istituite dai religiosi esenti nelle loro chiese.

(15) Cf. can. 696 § 3 del CIC del 1917.

e che l'estinzione dell'associazione dipendesse quasi esclusivamente dall'autorità ecclesiastica⁽¹⁶⁾.

Le associazioni erano concepite come enti creati, controllati e, in parte, governati dalla Gerarchia. Ad esse potevano aderire i fedeli (questa era la manifestazione quasi esclusiva dell'esercizio del diritto di associazione). Si trattava quindi di enti di cui la Gerarchia si serviva per promuovere il culto pubblico della Chiesa, per migliorare la vita cristiana dei fedeli, non soltanto mediante la sequela nel mondo dello spirito di un istituto religioso, ma anche tramite l'esercizio di opere di pietà o di carità. Tali enti erano messi a disposizione dei fedeli, costituivano un'offerta a loro fatta, una strada per il loro progresso spirituale⁽¹⁷⁾. Ciò comportava che in alcune associazioni più che ai vincoli associativi sorti fra i membri si dava preminenza ai beni spirituali che si ricavano in virtù della condizione di membro (preghiere, indulgenze, suffragi dopo la morte). Questioni come l'ammissione di fedeli defunti, di minorenni e di persone assenti (addirittura alla loro insaputa) erano oggetto di decisioni dei dicasteri della Curia romana e di studio da parte della canonistica. In questo clima la partecipazione dei soci agli organi decisionali, alle riunioni dei membri, ecc. poteva anche diventare irrilevante⁽¹⁸⁾.

Il modello associativo che emergeva dalla legislazione canonica del 1917 si presentava idoneo per quelle forme associative che volessero o dovessero essere strettamente unite all'autorità, ma si mo-

⁽¹⁶⁾ Il can. 102 del CIC del 1917 prevedeva anche l'estinzione se non esisteva durante 100 anni. Ciò poteva accadere se la persona morale restava priva di membri. Passati cent'anni da quel momento, l'autorità poteva dichiararla estinta. Vid. anche can. 699 del CIC del 1917.

⁽¹⁷⁾ Sotto questo profilo acquistano una particolare rilevanza, perché sottolineano la preoccupazione per il bene spirituale dei fedeli membri, le norme che regolavano i requisiti per lucrare le indulgenze e per ricevere i benefici spirituali assegnati all'associazione, e la normativa sull'aggregazione delle associazioni (cf. cann. 692, 709, 712 § 3, 720-725 del CIC del 1917). Anche la normativa sulla precedenza fra le associazioni o l'uso delle insegne e vesti, mette in evidenza che la presenza ordinata di queste associazioni nelle processioni e nelle cerimonie liturgiche era considerata un bene per il culto, e quindi le confraternite contribuivano al suo splendore. Cf. cann. 701, 706, 713, 714 del CIC del 1917.

⁽¹⁸⁾ Cf. A. BOUDINHON, *Des confréries*, in *Le canoniste contemporain*, 13 (1890), p. 398-406 e 488; e A. TACHY, *Traité des Confréries*, Amiens 1896, p. 221-239.

strava inadeguato per quelle associazioni che intendessero essere dotate di un'ampia autonomia. Perché, come è stato scritto, «le associazioni sorte per iniziativa dei fedeli e non approvate dall'autorità erano come inesistenti per l'ordinamento canonico»⁽¹⁹⁾.

Questa inadeguatezza si manifestò subito: alcune associazioni di fedeli esistenti prima della la promulgazione del CIC, e altre create dopo, non trovarono spazio nel quadro legale e di conseguenza ebbero una situazione giuridica precaria. A colmare alcune lacune contribuì la «*Resolutio Corrientensis*» della S. Congregazione del Concilio, del 13 novembre 1920⁽²⁰⁾. In essa riemergeva una tipologia delle associazioni che, pur essendo adoperata dai canonisti e ammessa dalla legislazione e dalla prassi pre-codicali, era rimasta quasi occulta nel Codice: la distinzione fra *associazioni ecclesiastiche* (erette o approvate dall'autorità ecclesiastica) e *associazioni laicali*. Queste, secondo la suddetta risoluzione, erano legittime, nascevano da un atto dei fedeli, ed erano da loro governate. L'autorità ecclesiastica esercitava nei loro confronti funzioni di vigilanza e controllo negli stessi ambiti in cui è competente nei confronti dei fedeli singoli⁽²¹⁾.

Il riconoscimento delle associazioni laicali operato dalla Congregazione del Concilio si rivelò tuttavia non sufficiente perché tali associazioni avessero una posizione giuridica nell'ordinamento canonico: nella stessa risoluzione si afferma in riferimento alle associazioni laicali, che «*associatio non habet esse ab Ecclesia, nec ab Ecclesia agnoscitur quoad iuris effectus*»⁽²²⁾.

(19) A. LONGHITANO, *Le associazioni dei fedeli*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Roma 2001³, p. 41.

(20) Cf. AAS 13 (1921) p. 135-144. Sulla portata di questa risoluzione si è soffermato di recente V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, cit., p. 5-11.

(21) «Cum tamen omnes fideles, sive seorsim accepti sive in societatem coadunati, sint subiecti Praelatis ecclesiasticis, et activitas alicuius societatis etiam laicalis, ex fidelibus conflatae, subsit generali vigilantiae Episcoporum, id de Conferentiis quoque Vincentianis tenendum est». S.C. DEL CONCILIO, *Resolutio Corrienten.*, cit., p. 144.

(22) S.C. DEL CONCILIO, *Resolutio Corrienten.*, cit., p. 139. Cf. *Communicationes*, 2 (1970), p. 97-98 e *Communicationes*, 6 (1974), p. 51. Cf. in dottrina A. DEL PORTILLO, *Ius associationis*, cit., p. 7 e 19; e W. SCHULZ, *Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano secondo*, in *Apollinaris*, 50 (1977), p. 159-160, il quale indica che molte associazioni lai-

3. *Incidenza del Concilio Vaticano II in ordine ad una rivalutazione del ruolo della volontà del fedele nelle associazioni.*

In seguito al Concilio Vaticano II, la normativa sulle associazioni di fedeli doveva subire una profonda trasformazione. Da un lato, l'assise conciliare era riuscita a proclamare il diritto di associazione dei laici nella Chiesa. Basta esaminare il faticoso *iter* che si concluse con la formula «*debita cum auctoritate ecclesiastica relatione servata, ius est laicis consociationes condere et moderari conditisque nomen dare*»⁽²³⁾, per capire la portata della proclamazione conciliare. Da tale analisi si desume che associarsi è un vero diritto, non una facoltà, e nemmeno una concessione fatta dall'autorità ai laici. Un diritto che include sia l'iscrizione nelle associazioni, sia la loro costituzione e il relativo governo. Da sottolineare che mediante l'esercizio di tale diritto si creano nuove entità *nella Chiesa*: perché si tratta di un diritto ecclesiale, che risponde alle esigenze umane e cristiane del laico. Dall'altro lato, si precisava che l'esercizio di tale diritto richiede necessariamente una relazione con l'autorità ecclesiastica, relazione che ammette diverse modalità⁽²⁴⁾. Ciò avrebbe avuto conseguenze sul modo di classificare le associazioni.

I documenti conciliari, inoltre, hanno fornito i presupposti, l'*humus* nel quale poteva svilupparsi la normativa codiciale. Dal Concilio Vaticano II hanno avuto conferma o sono stati riscoperti la uguaglianza fondamentale dei fedeli, la diversità di funzioni, il ruolo dei laici nella Chiesa, la applicazione alla Chiesa del principio di sussidiarietà, ecc. Risulta impossibile avere una retta com-

cali promosse dai cattolici in Germania e che agivano nel campo sociale, restarono in margine al Codice. Cf. anche IDEM, *Problemi di applicazione del diritto canonico in materia di associazioni*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta symposii internationalis iuris canonici*, Città del Vaticano 1994, p. 867.

⁽²³⁾ CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 19. Sull'argomento, vid. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit. p. 4, nota 2, A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, Pamplona 1972, p. 80-190, L. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho de asociación en la Iglesia*, Barcelona 1973, p. 212-252 e W. SCHULZ, *Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano secondo*, cit., p. 157-164.

⁽²⁴⁾ Sul rapporto fra associazioni e autorità ecclesiastica, vid. L. NAVARRO, *El derecho de asociación de los fieles y la autoridad eclesiástica*, in *La dimensión de servicio en el gobierno de la Iglesia*, a cura di A. VIANA, Pamplona 1999, p. 217-240.

prensione del diritto di associazione del fedele e, quindi, del ruolo della sua volontà, se non si riescono a scoprire gli spazi di autonomia del fedele nell'edificazione della Chiesa. Egli non può fare tutto nella Chiesa, perché accanto al principio di uguaglianza vi sono anche il principio di diversità e quello istituzionale⁽²⁵⁾, ma può fare molto sulla base di quanto ha ricevuto nel battesimo e nella cresima, in virtù cioè della sua condizione di fedele. Nella sua vita ci sono ambiti di autonomia, di libertà, ambiti che non sono assoggettati alla potestà di giurisdizione dell'autorità ecclesiastica: «il fedele ha, non solo campi di autonomia nella sua vita intima personale, ma inoltre nella vita della Chiesa e dell'apostolato. Anche in tali ambiti vi sono legittime sfere di autonomia perfettamente compatibili con la tutela e la promozione del bene comune»⁽²⁶⁾. Nei confronti di tali ambiti di autonomia, il ruolo dell'autorità ecclesiastica si restringe: svolge una funzione di promozione, di sussidio, di ordinazione delle iniziative al bene comune, evitando quanto possa ledere il bene della Chiesa⁽²⁷⁾. Si può quindi dire, con Del Portillo, che la funzione della gerarchia, tenendo conto dell'autonomia del fedele, si concretizza, da una parte, nel «regolare le azioni esterne nella loro dimensione intersoggettiva: ordinare lo sviluppo di tali ambiti personali di autonomia al bene comune della Chiesa, e vigilare perché siano rispettati la dottrina e l'ordine; tutto ciò rispettando i diritti soggettivi. D'altra parte, fomentare l'esercizio di tali diritti, con i loro correlativi doveri, fornendo l'orientamento dottrinale ed i necessari sussidi spirituali»⁽²⁸⁾.

L'esistenza di un ambito di autonomia e di libertà del fedele e l'esigenza di una relazione con la autorità ecclesiastica consentiranno la creazione di un sistema nel quale libertà e autorità agiscono in comunione: in alcuni casi la presenza istituzionale sarà minima, perché si tratta di un ambito dominato dalla libertà deci-

(25) Su questi principi, cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 34-40.

(26) A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, Milano 1999², p. 47-48.

(27) Come afferma l'ultimo Concilio ecumenico su un aspetto specifico della missione del fedele nella Chiesa, «spetta alla gerarchia promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché siano conservati la dottrina e l'ordine». Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24.

(28) A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, cit., p. 57.

sionale e dall'iniziativa del fedele; in altri, la presenza dell'autorità sarà molto più intensa, perché la libera volontà del fedele risulta meno operativa in quell'ambito della vita della Chiesa, perché si tratta di settori più propri della gerarchia⁽²⁹⁾.

Di conseguenza, sulla base della dottrina conciliare si potevano delineare diversi tipi di regimi giuridici per le associazioni: alcune avrebbero avuto una relazione molto stretta con l'autorità, mentre per altre sarebbe stato sufficiente avere una relazione minima. In tutti i casi tale relazione sarebbe stata espressione della ecclesialità intrinseca dell'ente associativo: ogni associazione avrebbe dovuto avere la relazione con l'autorità che sia propria della sua natura⁽³⁰⁾.

Tale realtà articolata e complessa sta alla base della nuova normativa associativa e della divisione delle associazioni in pubbliche e private. Nelle associazioni di fedeli si trovano sempre, da un lato, il diritto di associazione del fedele e, dall'altro, una presenza istituzionale pluriforme. Se non ci fossero i fedeli che esercitano il diritto di associazione, non vi sarebbe l'associazione. E viceversa, se non vi fosse un collegamento, pur minimo, con l'autorità non vi sarebbe associazione canonica.

4. *La volontà dei fedeli nelle associazioni nel quadro della normativa del CIC del 1983.*

Tenendo presenti i diversi tipi di associazioni delineate dal CIC, in un primo momento, esaminerò il ruolo della volontà del

⁽²⁹⁾ Il rapporto fra la gerarchia e i fedeli si concretizzerà da parte dell'autorità nella «necessità di rispettare l'esercizio dei diritti fondamentali dei *christifideles*, e di permettere, parimenti, la più agevole ottemperanza dei doveri fondamentali spettanti ad essi». S. GHERO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*. I. *Diritto costituzionale*, Padova 2002, p. 189.

⁽³⁰⁾ Lo stesso Concilio, al n. 24 del decr. *Apostolicam actuositatem*, delinea diverse modalità di relazione fra iniziativa apostolica e autorità ecclesiastica. Sulla base di questo testo la canonistica postconciliare fece diverse proposte *de iure condendo*, distinguendo diversi tipi di *incepta* dipendendo dalla relazione più o meno intensa con l'autorità. Cf. Cf. A. DEL PORTILLO, *Ius associationis*, cit., p. 12-20; A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, cit., p. 80-190; E. MOLANO, *La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su delimitación material y formal*, Pamplona 1974, p. 257-281; e W. SCHULZ, *Le norme canoniche*, cit., p. 157-164.

fedele *in qualsiasi associazione*. Poi centerò l'attenzione su ciò che la volontà del fedele *non è in grado* di fare da sola in ambito associativo, senza la corrispondente azione dell'autorità.

Tale trattazione ci conduce a distinguere le modalità in cui opera la volontà dei fedeli nelle associazioni private e in quelle pubbliche.

a) *Aspetti in cui volontà degli associati è operativa.*

In virtù del diritto di associazione formalizzato al can. 215, la volontà dei fedeli è operativa nella costituzione ed estinzione delle associazioni, nel loro governo, nell'iscrizione e nella dimissione dei membri. Ciò accade non soltanto nelle associazioni private di fedeli ma anche in quelle pubbliche, benché in misura e modi diversi.

L'esigenza della presenza della volontà dei fedeli nelle associazioni pubbliche potrebbe risultare sorprendente se non si tiene presente che le associazioni pubbliche sono sempre associazioni, il che presuppone la creazione di un patto di unione fra i diversi membri dell'ente. Come ha messo in rilievo Hervada, «la relazione giuridica associativa è un fenomeno volontario — comunione di volontà — che si mantiene in vita per la perseveranza della volontà. È un *pactum*, il *pactum unionis*»⁽³¹⁾. In ogni associazione ci dovrà essere quell'unione di volontà dei fedeli, quell'adesione alla proposta associativa formulata dai fondatori. Tale unione di volontà dovrà persistere, perché se venisse meno, allora l'elemento associativo scomparirebbe.

1) *La costituzione dell'associazione.*

Nel caso delle *associazioni private* è palese la quasi onnipresenza della volontà del fedele. Ma il carattere fondamentale di

⁽³¹⁾ «Aun cuando la asociación surja de la iniciativa de la jerarquía, si es verdadera asociación el cuerpo social se forma y persiste por la voluntad unificadora de los asociados; en este sentido hablo de poder constituyente. Ese poder se manifiesta también en el acto de fundación, pero es algo que persiste durante toda la vida de la asociación, porque es lo que sustenta su permanencia. En otras palabras, la relación jurídica asociativa es un fenómeno voluntario — comunión de voluntades —, que se mantiene por la perseverancia de la voluntad. Es un *pactum*, el *pactum unionis*. Este ser unión de voluntades, que se traduce en el poder constituyente de los asociados — naturaleza pacticia —, es lo específico del fenómeno asociativo». J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, p. 175.

tale volontà emerge in modo particolare quando la normativa vigente riconosce che la costituzione dell'ente spetta ai fedeli. La costituzione dell'associazione avviene tramite «un accordo privato»⁽³²⁾: sono i diversi fedeli che creano l'ente, mediante il contratto associativo. Loro decidono liberamente di unirsi, per raggiungere alcune finalità appartenenti all'ambito di autonomia del fedele. Si impegnano a destinare dei beni al raggiungimento delle finalità associative e ad adoperare i mezzi adeguati per le attività sociali. Ma oltre a creare l'associazione, mediante l'accordo delle volontà si stabiliscono vincoli di unione fra i diversi componenti dell'ente.

La novità contenuta nei can. 215 e 299 § 1 sta nel fatto che l'associazione privata nasce *completa, in Ecclesia*, mediante l'accordo privato. Non ha bisogno di nessun atto complementare dall'autorità ecclesiastica. L'eventuale intervento successivo dell'autorità presuppone sempre la costituzione dell'ente.

Pertanto, la *agnitio* dell'ente da parte dell'autorità (prevista al can. 299 § 3 e portata a termine tramite la *recognitio statutorum*) non può ritenersi come costitutiva, ma dichiarativa. L'associazione privata esiste prima della *agnitio*. L'atto dell'autorità consentirà alla comunità cristiana di essere certa dell'esistenza legittima di un nuovo ente nella Chiesa. Perciò l'autorità dovrà semplicemente accertare l'ecclesialità dell'associazione: la sua corrispondenza o compatibilità con la natura della Chiesa. In caso contrario, l'autorità dovrà dichiarare che l'ente non è ecclesiale. Di quanto appena detto si desume che ogni associazione veramente ecclesiale ha un diritto di ottenere l'*agnitio* da parte dell'autorità. Se tale atto fosse negato arbitrariamente, l'associazione avrebbe diritto di presentare ricorso in via amministrativa⁽³³⁾.

Nel caso delle *associazioni pubbliche*, l'intervento della volontà dei fedeli nel momento costitutivo risulta limitato ad alcuni aspetti e presuppone sempre l'atto di erezione dell'associazione come as-

⁽³²⁾ Cf. can. 299 § 1.

⁽³³⁾ Su questo argomento, cf. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 70-84 e A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 2001, p. 87-92 e la bibliografia ivi indicata da questi autori. Vid. anche V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, cit., p. 90-101. Cf. anche LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, p. 104-109, il quale attribuisce all'autorità ecclesiastica più discrezionalità nell'*agnitio* dell'associazione.

sociazione pubblica da parte dell'autorità ecclesiastica⁽³⁴⁾. I fedeli da soli non potrebbero costituire l'associazione pubblica perché non possono attribuire al loro agire come associazione l'ufficialità propria dell'agire *nomine Ecclesiae* caratteristico di tutte le associazioni pubbliche e non possono prefissarsi come scopo o fine associativo una finalità riservata *natura sua* all'autorità. La creazione dell'associazione presuppone che l'autorità conceda la missione di perseguire tale finalità riservata o il mandato ai fedeli di svolgere una certa funzione in nome della Chiesa e ciò avviene tramite il decreto di erezione. Se è vero che non esiste un'associazione pubblica che non sia stata eretta dall'autorità, non è meno vero che l'associazione in quanto tale richiede *natura sua* dei fedeli che si associano (perciò in tutte le corporazioni si richiede che ci sia un minimo di tre persone⁽³⁵⁾). Altrimenti avremmo il paradosso di un ente associativo, formalmente eretto, ma privo di substrato materiale: una *universitas personarum*, senza persone. È la volontà dei fedeli a creare il *substratum*, il corpo associativo, mediante il *pactum unionis*, che dovrà in linea di massima essere sempre presente nella vita dell'ente⁽³⁶⁾.

Per tutto ciò, sembra logico ritenere che l'atto costitutivo delle associazioni pubbliche sia un atto complesso, nel quale intervengono necessariamente sia l'autorità che i fedeli⁽³⁷⁾.

(34) Secondo il can. 301 § 3, c'è un'identificazione fra associazione pubblica ed erezione dell'autorità: «*Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur*».

(35) Cf. can. 115 § 2.

(36) Tuttavia, in alcuni casi l'ordinamento giuridico, mediante alcune disposizioni, potrebbe mantenere in vita un ente associativo privo di membri (cf. can. 120). Tale ente sarebbe formalmente un'associazione, ma non materialmente. Sull'estinzione delle persone giuridiche, vid. G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile*, vol. XIII, Torino 1995, p. 428-429, e IDEM, *Sub can. 120*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Pamplona 1996, vol. I, p. 805-809.

(37) «L'esistenza di qualsiasi associazione volontaria presuppone l'esercizio del diritto di associazione da parte di alcuni fedeli, non essendo possibile che la Gerarchia sostituisca questo esercizio, che è la causa fondamentale dell'esistenza giuridica di qualsiasi associazione». C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *La costituzione delle associazioni dei fedeli*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 485), e, di conseguenza, «la costituzione delle associazioni pubbliche è un atto complesso, cui partecipano costitutivamente la volontà dei fedeli e quella della Gerarchia» (*ibidem*, p. 488).

Unito al momento costitutivo, e derivante anche dalla volontà dei fondatori o dai membri, c'è la *potestas statuendi*: la potestà di darsi delle norme che regolano la vita e l'azione dell'ente. Nel caso delle associazioni *private* gli statuti sono abitualmente preparati e approvati dai membri: i quali dispongono che la loro associazione mantenga la propria identità nel tempo, malgrado il naturale ricambio dei suoi membri e le altre vicissitudini che possa subire. La *recognitio statutorum* o la loro *probatio* ⁽³⁸⁾ sono atti dell'autorità ecclesiastica competente successivi alla vigenza degli statuti.

Nel caso delle associazioni pubbliche, invece, gli statuti dovranno sempre aver ricevuto la *probatio* da parte dell'autorità ⁽³⁹⁾. Ciò non preclude che siano i fedeli a elaborare gli statuti o che questi siano predisposti assieme all'autorità ecclesiastica.

2) *Il governo dell'associazione.*

Per quanto riguarda il *governo* dell'ente associativo, questo, sia nelle associazioni pubbliche che in quelle private, spetta agli organi personali o collegiali di direzione. Questi godono di una certa autonomia, entro i limiti previsti dagli statuti. La volontà del fedele membro dell'associazione si manifesterà nelle modalità di partecipazione alla elaborazione delle decisioni e tramite la sua volontà egli concorrerà anche allo sviluppo dell'associazione e alle sua attività. È vero che le associazioni pubbliche sono assoggettate alla superiore direzione (*altiore directione*) dell'autorità ecclesiastica ⁽⁴⁰⁾, ma ciò non impedisce che la *direzione immediata* dell'ente spetti all'ente stesso ⁽⁴¹⁾. Di conseguenza, la volontà dei fedeli determina le scelte, le attività, il modo di amministrare i beni, i progetti sociali ecc., nel rispetto delle norme statutarie. Nel caso delle associazioni pubbliche tale attività di governo è sottoposta a controlli più rilevanti rispetto alle private.

⁽³⁸⁾ Cf. can. 299 § 3 e can. 322 § 2. Cf. G. FELICIANI, *Le associazioni di fedeli nella normativa canonica*, cit., p. 692, e L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 70-84.

⁽³⁹⁾ Cf. can. 117.

⁽⁴⁰⁾ Cf. can. 315. Sull'alta direzione cf. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 195-202.

⁽⁴¹⁾ Cf. G. FELICIANI, *Le associazioni di fedeli nella normativa canonica*, cit., p. 687.

Un ambito tipico nel quale la volontà del singolo membro è presente nelle associazioni è quello delle *elezioni* dei dirigenti. Normalmente gli statuti stabiliscono che ogni membro è in grado di indicare e votare chi, a suo giudizio, dovrebbe occupare un incarico di dirigenza nell'associazione. Nel caso delle persone giuridiche, ma ciò sarebbe applicabile anche alle associazioni prive di personalità, si prevede che gli statuti diano disposizioni sulla convocazione delle elezioni e sul loro svolgimento⁽⁴²⁾. Nelle associazioni private è esplicitamente indicato che «la stessa associazione sceglie liberamente il presidente e ufficiali, secondo gli statuti»⁽⁴³⁾. Nelle associazioni pubbliche, però, si prevede che vi sia abitualmente un intervento specifico dell'autorità ecclesiastica nella nomina dei dirigenti. All'autorità ecclesiastica competente spetta infatti almeno confermare colui che è stato eletto dall'associazione⁽⁴⁴⁾. La disposizione codiciale mette in luce che la volontà dei fedeli è presupposto dell'atto di nomina dell'autorità⁽⁴⁵⁾.

Agli enti in considerazione va applicata la regola «*quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*», che riflette un principio tipico degli enti di natura associativa. Le decisioni fondamentali (perché coinvolgono tutti i membri) devono essere approvate da tutti. Il can. 119, 3° aggiunge la clausola, «*uti singulos*». Benché nel quadro del nuovo CIC non risulti sufficientemente approfondita sia la portata di questa regola, che i diritti che toccano a tutti in quanto singoli, nonché il tipo di enti ai quali è applicabile, sembra possibile sostenere che nelle associazioni pubbliche e private di fedeli (anche quelle prive di personalità) ci sono decisioni che possono toccare i diritti dei membri in quanto singoli⁽⁴⁶⁾. Per alcuni autori

(42) Cf. can. 119, 1°.

(43) Can. 324 § 1.

(44) Cf. can. 317 § 1.

(45) In via eccezionale, si potrebbe anche stabilire negli statuti di una associazione privata che la nomina del suo presidente e degli altri dirigenti spetti all'autorità ecclesiastica. Per essere legittimo, tale sistema di nomina dovrà, da un lato, essere liberamente voluto della stessa associazione, e, dall'altro, accettato dall'autorità competente. Benché questo intervento avvicini l'associazione privata ad un elemento tipico delle associazioni pubbliche, ciò non cambia la natura dell'ente: continua ad essere privato.

(46) Punzi Nicolò ha recentemente descritto queste fattispecie: «È lecito, comunque, immaginare deliberazioni collettive che, approvando — a maggioranza — una modifica statutaria, mutino in modo rilevante la struttura dell'ente associativo o

tali diritti riguardano anzitutto beni spirituali, mentre altri fanno riferimento anche ad alcuni beni patrimoniali⁽⁴⁷⁾.

3) *L'estinzione delle associazioni.*

Per quanto riguarda l'*estinzione* delle associazioni, la volontà degli associati ha una rilevanza meno palese (perché il CIC non ci si sofferma) che nel caso della costituzione dell'ente. È chiaro che le associazioni private si estinguono quando si scioglie il *pactum unionis*, o si avverano le disposizioni degli statuti al riguardo (decisione dell'assemblea generale con la maggioranza qualificata o che sia presa dagli organi competenti).

Qualora l'associazione abbia ricevuto la personalità giuridica, gli statuti possono prevedere che il presupposto del decreto dell'autorità per il quale si estingue l'ente e la personalità giuridica,

la posizione dei singoli all'interno di esso, alterando, insieme con questi elementi, la gestione e il perseguimento di quei beni spirituali che i fedeli partecipanti all'associazione hanno ritenuto di ricercare (e di conseguire) nello stile di vita, nelle norme e nei fini dell'ente stesso». A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia*, cit. p. 111-112. Sulla citata regola e la sua applicazione nel nuovo CIC vid. anche A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola «Quod omnes tangit» e la «persona ficta»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 90 (1999) I, p. 645-679, il quale distingue fra gli atti o decisioni prese da tutti non *uti singuli*, ma *uti universi*. Sul can. 119 3°, vid. anche G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 428, e IDEM, *Sub can. 119*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 803-804.

(47) A proposito del can. 119 3° ho scritto: «Questa norma, prevista anche nel CIC del 1917 (can. 101 § 1, n. 2), non è di facile interpretazione, perché non è semplice l'individuazione degli atti collegiali che toccano i membri come singoli. L'interpretazione più fondata e convincente sembra la seguente: si richiede l'approvazione di tutti i membri per le decisioni collegiali che hanno per oggetto alcuni diritti dei membri: diritti che avendosi in quanto membri della persona giuridica, esistono in beneficio proprio. Fra questi diritti venivano annoverati nella tradizione canonica, il diritto del canonico alla percezione dei frutti quotidiani e quello del religioso alla conservazione dei diritti riconosciutigli dalla regola dell'istituto a cui appartiene. Tenendo presenti questi esempi, la dottrina canonica ne ha aggiunti altri, quali il diritto del canonico a ricevere i redditi della prebenda; del religioso all'abitazione, al vitto, all'abito, il diritto a ricevere l'istruzione propria dell'istituto; il diritto del membro di una confraternita a ricevere l'assistenza spirituale in vita e gli onori funebri; il diritto alle insegne onorifiche, a precedenze, ecc.». L. NAVARRO, *Persone e soggetti nella Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000, p. 162-163. Sembra che potrebbero includersi nella norma del can. 119 3° i diritti dei membri in quanto partecipanti al potere della persona giuridica (diritti al voto, a candidarsi, a prendere decisioni riguardanti l'estinzione della persona giuridica, ecc).

sia proprio la volontà degli associati di sciogliere l'associazione⁽⁴⁸⁾. In questo caso, la volontà degli associati non sarebbe direttamente operativa per l'estinzione, perché, in ultima analisi, sarebbe la stessa autorità ecclesiastica ad aver riferito, approvando gli statuti, alla decisione dei membri il valore di elemento causale sufficiente a decretare l'estinzione della persona giuridica⁽⁴⁹⁾.

Nel caso delle associazioni pubbliche, invece, non può esserci estinzione dell'ente se non con l'atto dell'autorità, perché tutte le associazioni pubbliche sono persone giuridiche. L'atto amministrativo, tuttavia, dovrà essere accompagnato dallo scioglimento del *pactum unionis* da parte degli associati che concorrendo con la decisione dell'autorità ecclesiastica estinguono il corpo sociale.

Una fattispecie peculiare sarebbe relativa al caso in cui l'autorità non voglia estinguere l'ente (e la persona giuridica) perché, ad esempio, la ritenga di grande interesse per la Chiesa, mentre tutti gli associati vogliono tale estinzione e perciò abbandonano in massa l'associazione presentando le loro dimissioni: non ci sarebbero membri, non ci sarebbe un corpo sociale, e nemmeno dirigenti. In tale caso, l'ente rimarrebbe in una situazione anomala: da un lato, in virtù della perpetuità delle persone giuridiche⁽⁵⁰⁾, l'ente continuerebbe ad esistere — tale esistenza si potrebbe dire «latente» —, pur privo di membri. Dall'altro, i diritti e doveri dell'associazione sarebbero sempre dell'associazione, perché essi non appartengono ai membri. Dinanzi a tali anomalie, l'autorità dovrebbe adoperarsi per trovare una via di uscita, e tale sarebbe cercare nuovi membri. Altrimenti si vedrà forzata a sopprimere l'ente o a lasciarlo inattivo per un tempo di 100 anni.

Una fattispecie diversa è quella della *soppressione* dell'ente associativo⁽⁵¹⁾. In quanto misura estrema suscettibile di essere presa nei confronti di una associazione, essa spetta esclusivamente all'autorità ecclesiastica. Tramite tale decisione si produce anche lo scio-

⁽⁴⁸⁾ Cf. can. 120.

⁽⁴⁹⁾ Cf. G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 428-429, e IDEM, *Sub can. 120*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, cit. p. 806-807.

⁽⁵⁰⁾ Cf. can. 120.

⁽⁵¹⁾ Cf. can. 320 e 326. Cf. L. NAVARRO, *Sub can. 320*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, p. 499-501 e J.A. FUENTES, *Sub can. 326*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, p. 538-540.

glimento del patto di volontà, perché in ipotesi viene dichiarato che l'ente non è più nella comunione ecclesiastica. Ciò non esclude che la volontà dei membri dell'ente sia manifestata: loro devono essere ascoltati prima di prendere un tale provvedimento⁽⁵²⁾.

4) *La ammissione e dimissione dei membri.*

Poiché l'associarsi nella Chiesa non costituisce un obbligo, ma, in conformità al Concilio Vaticano II, un diritto di libertà⁽⁵³⁾, risulta evidente che l'ammissione nelle associazioni è sempre un atto libero. Nessuno può essere costretto a diventare membro di un ente associativo libero. Nemmeno l'ente associativo concreto ha il dovere di accettare un candidato. Ci deve essere l'accordo delle due volontà. Quella del candidato sarà manifestata all'associazione nelle modalità previste negli statuti (richiesta, patrocinio di alcuni membri, ecc.). In alcuni casi ci potrà essere un tempo di prova per il candidato al fine del quale gli si comunicherà la decisione dell'associazione. L'accettazione sarà presa in conformità alle condizioni richieste dagli statuti, stante, tuttavia, sempre, la discrezionalità decisionale dell'associazione.

L'ammissione comporta sempre un mettere a disposizione dell'ente un ambito della propria autonomia (decido di dedicare un tempo alle attività sociali, mi assoggetto alle disposizioni degli statuti, accetterò le decisioni prese dagli organi direttivi, pagherò una quota, ecc.).

La condizione di membro si può perdere sia perché il membro decida di abbandonare l'associazione o perché venga espulso⁽⁵⁴⁾.

La prima fattispecie è frutto della sua volontà di recedere dall'associazione e di rompere i vincoli associativi che lo legavano ad essa e ad altre persone.

Nell'altra fattispecie, il membro viene espulso dall'ente. Tale decisione dovrà essere presa sulla base delle disposizioni statutarie e per cause gravi. In certi casi l'espulsione deriverà dalla condizione personale se questa (ad. es. essere incorso in sanzioni canoni-

⁽⁵²⁾ Cf. can. 320 § 3.

⁽⁵³⁾ Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 117. Sull'ammissione e dimissione dei membri, vid. L. NAVARRO, *Sub can. 307, 308, 316*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, cit. p. 458-462 e 487-489.

⁽⁵⁴⁾ Cf. can. 308 e 316.

che, trovarsi situazioni ecclesiali irregolari⁽⁵⁵⁾) risulti in contrasto con la natura ecclesiale dell'associazione.

b) *Aspetti che esulano dalla volontà degli associati.*

Alcuni atti giuridici riguardanti le associazioni di fedeli dipendono in buona misura dalla volontà dell'autorità ecclesiastica, dalla sua valutazione discrezionale e quindi la sola volontà dei fedeli non è in grado di portarli a termine.

Nel caso delle associazioni private si trovano: la concessione della personalità giuridica, la raccomandazione e la lode, la concessione del titolo di cattolica. Si tratta di atti dell'autorità ecclesiastica che sono preceduti abitualmente da un atto da parte dei fedeli: una richiesta nella quale si manifesta la volontà di ottenere un concreto provvedimento dell'autorità ecclesiastica.

In dottrina si è ipotizzata l'esistenza di un diritto alla personalità giuridica privata, in quanto fondata sul diritto di associazione del fedele⁽⁵⁶⁾ — ciò che sembrerebbe più giusto dal punto di vista sostanziale —, ma la vigente normativa non lascia spazio a tale interpretazione, almeno da un punto di vista formale. L'autorità ha un margine ampio di discrezionalità nella valutazione dell'opportunità di concedere o meno la personalità a un ente che ne ha fatto richiesta (valuterà l'utilità del fine e la presenza dei mezzi presumibilmente necessari per il raggiungimento del fine sociale). Tuttavia, la realtà sostanziale e la rilevanza dell'associazione potrebbero stare a sostegno di un « diritto » alla personalità: l'importanza oggettiva dell'ente, delle sue attività, il grande numero di membri, il patrimonio, sono elementi che possono rendere necessaria la concessione della personalità. Il rifiuto della concessione stessa potrebbe avere notevoli ripercussioni negative per lo sviluppo dell'associazione.

⁽⁵⁵⁾ Cf. J. BOGARIN DÍAZ, *Los católicos unidos irregularmente en la ordenación jurídica de las cofradías de nazarenos*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 48 (1991), p. 106-117.

⁽⁵⁶⁾ Cf. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los bienes de las asociaciones canónicas privadas con personalidad jurídica*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit. p. 568. Altri come Marano, attribuiscono una legittima aspettativa a ottenere l'erezione in persona giuridica. Cf. V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, cit., p. 100.

Non rientra neppure nel potere dei fedeli l'estinzione della personalità giuridica privata⁽⁵⁷⁾: in proposito sarà sempre necessario l'intervento dell'autorità ecclesiastica.

In seguito tratterò separatamente due possibili trasformazioni di un'associazione che esulano dalla volontà dei fedeli e che, di conseguenza, richiedono sempre un intervento dell'autorità ecclesiastica.

5. *La trasformazione dell'associazione privata in pubblica.*

Un'associazione privata potrebbe voler diventare associazione pubblica, oppure l'autorità ecclesiastica potrebbe ritenere che un'associazione debba essere oggetto di tale trasformazione⁽⁵⁸⁾. Sia nel primo che nel secondo caso sono sempre necessarie *due volontà concordi*: quella dell'associazione, manifestata dagli organi competenti, e quella dell'autorità ecclesiastica. Se l'iniziativa proviene dall'associazione, la volontà dell'ente sarà espressione di un diritto di petizione all'autorità ecclesiastica. Nella richiesta si dovranno indicare i motivi in favore del cambiamento.

Tale richiesta comunque non dà diritto ad ottenere il provvedimento richiesto, ma comporta quello di ottenere una risposta chiara e tempestiva (eventualmente dopo ulteriori chiarimenti). Si avrebbe dunque diritto a porre un ricorso amministrativo dinanzi al silenzio dell'autorità.

L'iniziativa che proviene dall'autorità non può imporre la trasformazione dell'ente agli associati: dovrà chiedere il consenso dell'associazione, indicando anche i motivi che giustificano o consi-

(57) La normativa codiciale prevede alcune situazioni straordinarie in cui la scomparsa e profonda trasformazione del sostrato personale dell'ente non produce automaticamente l'estinzione dell'ente, perché l'ordinamento vuole mantenere in vita la persona giuridica: oltre alla già ricordata permanenza dell'ente anche con 100 anni di inattività, si prevede che un ente associativo collegiale potrebbe rimanere con un solo membro (cf. can. 120).

(58) Provvedimenti di questo tipo rientrano fra le azioni proprie della gerarchia nei confronti di associazioni di fedeli. Nel Concilio Vaticano II si indicò esplicitamente che alcune iniziative apostoliche di natura privata potevano essere strettamente collegate all'autorità, tramite il mandato. Cf. CONCILIO VATICANO II, *decr. Apostolicam actuositatem*, n. 24. Queste associazioni con mandato potrebbero essere oggetto di questa trasformazione in associazione pubblica, perché l'autorità vuole unirle ancora più strettamente a sé.

gliano il cambiamento. L'associazione deve evidentemente essere messa al corrente delle conseguenze di tale cambiamento (la ripercussione sull'autonomia dell'ente, i controlli a cui sarà sottoposta, la nuova configurazione canonica dei beni temporali dell'associazione).

6. *La trasformazione di una associazione pubblica in associazione privata.*

Si tratta di una fattispecie ancora più complessa di quella precedente. Essa anche esula dal potere dei fedeli membri dell'associazione e inoltre ha certi limiti intrinseci.

Poiché l'estinzione di una persona giuridica pubblica dipende sempre dall'atto dell'autorità, i membri dell'associazione potranno unicamente chiedere la trasformazione, indicando le ragioni su cui poggia la richiesta⁽⁵⁹⁾. La richiesta dovrà essere stata decisa dagli organi competenti, con la maggioranza prevista negli statuti per gli atti straordinari. Un requisito indispensabile per concedere la trasformazione è che la *finalità* dell'associazione non rientri fra quelle che sono riservate per loro natura all'autorità ecclesiastica (la promozione del culto pubblico, l'insegnamento della dottrina cristiana *nomine Ecclesiae* ed altre simili⁽⁶⁰⁾). Non può esistere un'associazione privata di fedeli che si proponga il raggiungimento di finalità riservate, perché queste esulano dall'ambito di autonomia del fedele. Perciò se l'associazione pubblica si prefigge finalità non riservate, (quelle del can. 301 § 2), allora risulta possibile la trasformazione. Prendendo anzi spunto dal principio di sussidiarietà sottostante al can. 301 § 2, tale trasformazione è anche auspicabile perché così i

⁽⁵⁹⁾ Partendo dal presupposto che le confraternite, poiché erano, secondo il CIC del 1917, *personae morales*, «si devono giudicare persone giuridiche pubbliche» nell'attuale CIC, Schulz ha scritto riguardo alla loro trasformazione: «sulla base dei cann. 102 § 1 CIC/1917 e 120 § 1 CIC/1983 una Confraternita non può rinunciare per sua decisione alla propria personalità giuridica pubblica, ma lo può chiedere all'autorità ecclesiastica da cui dipende». W. SCHULZ, *Confraternite: persone giuridiche pubbliche o private?*, in *Raccolta di scritti in onore a Pio Fedele*, a cura di G. BARBERINI, Perugia 1984, vol. I, p. 397. Vid. anche, C. REDAELLI, *Il vescovo di fronte alle associazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8 (1995), p. 369-370.

⁽⁶⁰⁾ Cf. can. 301 § 1. Martínez Sistach sottolinea giustamente che il fine dell'associazione risulta determinante, per la trasformazione. Cf. LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, cit. p. 175-176.

fedeli assumerebbero le proprie responsabilità ecclesiali⁽⁶¹⁾. Se, invece, l'associazione pubblica ha finalità riservate, allora dovrà rinunciare ad esse, per poter diventare associazione privata.

L'autorità dovrà esaminare le ragioni che gli associati allegano per ottenere la trasformazione: dovrà valutare l'opportunità della trasformazione, e se c'è un diritto ad ottenerla o meno. Questa questione risulta estremamente delicata. Sembra che difficilmente un'associazione abbia diritto ad ottenere la privatizzazione, tranne che si possa dimostrare che la finalità dell'ente è stata sempre di natura privata (di quelle che rientrano nell'ambito di autonomia del fedele), e che ha dovuto subire configurazioni giuridiche contrarie o aliene alla natura dell'ente (perché, ad esempio, tale configurazione costituiva l'unico modo di sopravvivenza), senza mai aderire alle conseguenze di tale configurazione⁽⁶²⁾.

Tenendo presente che nelle associazioni pubbliche non di rado si trovano finalità di natura pubblica assieme a finalità proprie della condizione di fedele, occorrerà analizzare attentamente quale è (ed è stata) la finalità prevalente⁽⁶³⁾. Tale ricerca dovrà es-

(61) Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *Comentario al can. 301*, in *Código de Derecho Canónico*, 6ª ed., Pamplona 2001, p. 245.

(62) Per quanto riguarda le associazioni con diversi secoli di storia, non basta accertare che tale associazione era regolata dalla normativa del CIC del 1917 per concludere che l'associazione debba essere necessariamente pubblica. In alcuni casi sembra che vi sia stata una resistenza ad esaminare più attentamente le vicissitudini storiche dell'ente. Sulla questione vid. P.C. PER I LAICI, *Decreto del 30 novembre 1992*, in *Il diritto ecclesiastico*, 105 (1994) I, p. 265-266 (alla pubblicazione del decreto accompagna un parere di G. DALLA TORRE, *Le associazioni di fedeli tra « ius vetus » e « ius novum »* (Parere sulla natura giuridica delle misericordie portughesi), in *Il diritto ecclesiastico*, 105 (1994) I, p. 255-265); P.C. PER I LAICI, *Decreto del 15 settembre 2000*, in *La naturaleza pública de las Hermandades y Cofradías en una resolución y decreto del Pontificio Consejo para los Laicos*, in *Estudios Eclesiásticos*, 76 (2001), p. 135-138. Sui criteri per assegnare le associazioni ecclesiali esistenti alle categorie del nuovo CIC, vid. W. SCHULZ, *Le associazioni nel diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 99 (1988), 3-4, p. 374-378.

(63) Sembra logico il criterio stabilito dalla Segnatura Apostolica in una sentenza del 24 aprile 1999: «Nemine igitur licet, nec auctoritati ecclesiasticae, eis qualificationem tribuere quae anteactae conditioni prorsus contradicat. Pari autem modo consociationis non est arbitrarie et ad nutum suum mutare naturam ob fines qui intrinseci haud sunt consociationis ipsius substantiali vitae, prout ex historia clare desumi possit et debeat». Citato in P.C. PER I LAICI, *Decreto del 15 settembre 2000*, in *La naturaleza pública de las Hermandades y Cofradías en una resolución y decreto del Pontificio Consejo para los Laicos*, in *Estudios Eclesiásticos*, 76 (2001), p. 137.

sere fatta non solo sulla base delle norme giuridiche che hanno regolato l'ente (i diversi statuti, bolle papali, ecc.), ma anche avendo riguardo della vita: le attività portate a termine, l'amministrazione del patrimonio (per quali finalità sono stati usati i beni), gli atti di culto o le attività ad esso collegate⁽⁶⁴⁾. Il risultato di tale analisi determinerà in grande misura se l'associazione ha un diritto alla privatizzazione.

Se l'iniziativa della trasformazione proviene dall'autorità, il provvedimento non può essere assunto contro la volontà degli associati, perché questi avrebbero dei diritti acquisiti sulla natura dell'ente al quale appartengono. Sono diventati membri di un'associazione con caratteristiche ben precise: finalità, relazione con l'autorità ecclesiastica, modalità di gestione, ecc..

Inoltre, se l'autorità competente e gli associati sono d'accordo nella trasformazione, si dovrà tener presente che tale atto comporta un mutamento della natura dei beni: da beni ecclesiastici si trasformano in beni di un'associazione privata, non sottoposti alle disposizioni del Libro V del codice⁽⁶⁵⁾. Ciò significa che si è avvenuto un atto simile all'alienazione: tali beni escono dal patrimonio ecclesiastico. Di conseguenza, qualora il patrimonio ecceda la somma massima prevista dal diritto, occorre ottenere la relativa autorizzazione dell'autorità competente⁽⁶⁶⁾. In ogni caso, la volontà

(64) Guardare anche la vita dell'associazione costituisce un criterio di valutazione adoperato dallo Stato italiano per determinare il fine prevalente di culto, necessario per includere un'antica confraternita fra gli enti ecclesiastici. Il Consiglio di Stato, «non tanto richiede una ricognizione formale intesa ad appurare quali siano i fini contemplati nelle originarie tavole e quali i mutamenti di scopo approvati nei modi di legge, quanto piuttosto esige un'indagine sulla realtà effettuale, intesa ad accertare (...) l'assetto concreto delle Confraternite, impresso da una prassi, se non proprio secolare, quanto meno stabilmente consolidatasi da gran tempo». CONSIGLIO DI STATO, Parere della Sezione I, 3 aprile 1962 n. 586, (citato da G. FELICIANI-A. ROCCELLA, *Il regime delle confraternite in un recente parere del Consiglio di Stato*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 213 (1993), p. 228-229). Tale parere è stato ribadito nel 1984 e 1986 (cf. *ibid.* p. 229, nota 54).

(65) Cf. can. 1257 § 2.

(66) Cf. can. 1292 § 2. Tenendo presente che la ragion d'essere dell'autorizzazione è quella di proteggere il patrimonio ecclesiastico, sembra logico che, malgrado non vi sia una vera alienazione, perché i beni continuano ad essere proprietà dello stesso soggetto associativo (che ha però modificato la sua natura), si debbano applicare anche quei controlli da parte dell'autorità ecclesiastica perché i beni *non saranno più ecclesiastici*. In questa prospettiva risulta evidente che tali beni sono usciti dal pa-

dei donanti dovrà essere rispettata⁽⁶⁷⁾. Ciò può incidere sull'eventuale trasformazione dell'ente e dei suoi beni: alcuni fedeli possono aver offerto dei beni a quell'associazione perché il regime giuridico

trimonio ecclesiastico, da quel insieme di beni che appartengono alla Chiesa. Non esigere la citata autorizzazione per questa trasformazione sarebbe un modo di eludere il regime dei beni ecclesiastici che si concretizza in una amministrazione controllata. Sul concetto di patrimonio ecclesiastico e la sua unitarietà, vid. M. LÓPEZ ALARCÓN, *Introducción al Libro V*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit. vol. IV/1, p. 30; J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, p. 24 e J.T. MARTÍN DE AGAR, *Bienes temporales y misión de la Iglesia*, in *Manual de Derecho Canónico*, 2ª ed. Pamplona 1991, p. 706-707. Sui controlli e licenze nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, vid. A. VIZZARI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *I beni temporali della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano 1997, p. 83-86.

Pur trattandosi di un caso molto diverso alla trasformazione di una persona giuridica pubblica in privata, è interessante notare che cambiamenti importanti nella persona giuridica (si trattava una profonda modifica dei suoi organi di governo decisa nel 1967, ma la natura dell'ente restava formalmente immutata) furono considerati come una vera alienazione del patrimonio, benché tecnicamente la proprietà dei beni rimaneva dello stesso ente, e che si avrebbe dovuto ottenere la relativa autorizzazione della Santa Sede per tali cambiamenti. Passati gli anni, in occasione della imminente alienazione di un ospedale proprietà di quell'ente riformato nel 1967, due dicasteri della Curia romana, dopo attento studio, chiarirono, che i beni erano ecclesiastici e che era necessaria la licenza della Santa Sede per l'alienazione: «The authorization of the Holy See is necessary for the sale of St. Louis University Hospital since the provisions of 1967 of appointing a self-perpetuating board of trustees, a majority of whom were not members of the Missouri province of the Society of Jesus, did not constitute an alienation of ecclesiastical goods, whose owner, canonically considered, remains the Missouri province of the Society of Jesus as public juridic person of the Church, and therefore the properties pertaining to St. Louis University are still to be considered ecclesiastical goods». C. FOR INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE-C. FOR CATHOLIC EDUCATION, Lettera del 28 gennaio 1998, n. 1, in J. REGALI, *Statement Accepting the Sale of St. Louis University's Hospital to a For-Profit Corporation*, 24 febbraio 1998, in *Origins*, March 12, 1998, vol. 27: no. 38, p. 631.

Benché tecnicamente si potrebbe considerare che l'atto di trasformazione di una persona giuridica da pubblica in privata (o viceversa) è costituito da due atti successivi: l'estinzione della persona pubblica, e la costituzione della persona giuridica privata, per economia di procedura sembra più ragionevole ritenere che non vi è una estinzione di un ente ma una modifica, fatta con un solo atto giuridico. Se si accettasse la tesi dei due atti successivi, dal punto di vista patrimoniale ci sarebbero ulteriori problemi: in conformità al can. 123, se non dispongono altro gli statuti, i beni della persona giuridica estinta passano alla persona giuridica superiore (ad es. nel caso di una associazione diocesana, i beni diventerebbero proprietà della diocesi). La nuova proprietaria dei beni, dovrebbe poi alienarli alla nuova persona giuridica privata.

⁽⁶⁷⁾ Cf. can. 123.

garantiva un controllo dell'autorità ecclesiastica. Altrimenti non li avrebbero donati⁽⁶⁸⁾.

Infine, in particolare nel caso degli enti dotati di una storia plurisecolare non si deve trascurare il dovere di rispettare ciò che hanno voluto i fedeli che *prima* sono stati membri dell'associazione. Si devono rendere compatibili, da una parte, la fedeltà alle finalità proprie dell'ente, e, dall'altra, la capacità di progredire e introdurre modifiche. I tratti fondamentali dell'ente devono essere mantenuti. Se si cambiano elementi fondamentali che hanno segnato la vita dell'ente, se si abbandonano tradizioni così consolidate da identificare l'associazione, si rischia di estinguere un ente e creare un'altro. L'associazione non sarebbe più la stessa; sarebbe un'altra.

7. *Conclusioni.*

Da quanto detto finora si può concludere che la volontà dei fedeli svolge un ruolo fondamentale nelle associazioni canoniche. Dove esiste un'associazione, là c'è la volontà dei fedeli. In alcuni ambiti tale volontà può qualificarsi sovrana: nel quadro della comunione ecclesiastica la volontà dei fedeli determina tutti gli aspetti della nascita, vita ed estinzione dell'ente. In altri ambiti, la volontà dei fedeli ha bisogno dell'azione dell'autorità competente, per poter esser operativa e incidere sulle relazioni giuridiche.

La presenza dell'autorità ecclesiastica risulta comunque necessaria: sia tramite la funzione di governo che protegge l'autonomia del fedele (si pensi alla proclamazione del can. 215), sia mediante altri interventi che avvicinano l'ente associativo alla gerarchia.

L'intreccio salutare fra la volontà dei fedeli e la funzione dell'autorità nelle associazioni, il rispetto reciproco delle proprie funzioni e delle rispettive legittime volontà e aspirazioni, favorito da un fiducioso dialogo, contribuirà a rendere reale quanto auspicato da Giovanni Paolo II nella lett. ap. *Novo millennio ineunte*: «occorre certo che associazioni e movimenti, tanto nella Chiesa univer-

⁽⁶⁸⁾ Perciò potrà essere necessario distinguere fra i beni: alcuni verranno privatizzati; altri, invece, manterranno la qualifica di ecclesiastico e di conseguenza dovranno essere trasferiti ad un altro patrimonio, a quello di una persona giuridica pubblica, possibilmente con fini simili a quelli dell'ente privatizzato.

sale quanto nelle Chiese particolari, operino nella piena sintonia ecclesiale e in obbedienza alle direttive autorevoli dei Pastori. Ma torna anche per tutti, esigente e perentorio, il monito dell'Apostolo: "Non spegnete lo Spirito, non disprezzare le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono" (1 Ts 5, 19-21)»⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 46.